REGOLAMENTO INTERNO

Alunni

Approvato da Consiglio di Istituto nella seduta del 08/10/2019, delibera n. 33

Frequenza alle lezioni

ART.1

Alle ore 8,10 gli alunni entrano in classe. Il loro ingresso è vigilato, nel corridoio, dal personale ausiliario, nelle rispettive classi dagli insegnanti della prima ora.

ART.2

Arrivare abitualmente tardi a scuola costituisce un fatto negativo sia sotto il profilo disciplinare sia sotto quello del profitto. Qualora il ritardo superasse i 10 minuti, saranno ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci; la consuetudine nel ritardo avrà conseguenze nella valutazione del comportamento. Verrà tollerato il ritardo per chi viaggia col pullman.

ART.3

Nel momento in cui un professore o il Dirigente o estranei autorizzati entrano in classe, tutti gli alunni si levano in piedi in segno di saluto. Lo stesso comportamento deve essere osservato all'uscita dell'insegnante o delle persone citate.

ART.4

Il giorno successivo alle assenze, gli alunni devono presentare una giustificazione scritta sull' apposito libretto. Qualora tale periodo di assenza sia dovuto a epidemia occorre la certificazione del medico.

ART.5

Il genitore o chi ne fa le veci può richiedere, per giustificati motivi, al Dirigente Scolastico che il proprio figlio sia autorizzato ad entrare dopo l'inizio o ad uscire prima della fine delle lezioni. Nel caso in cui a prelevare l'alunno non sia uno dei genitori, questi ultimi dovranno firmare un'autorizzazione che sarà conservata a cura del personale ATA.

ART. 6

Per qualsiasi comunicazione che interessi le famiglie, la scuola, a meno che non si tratti di argomenti particolari o riservati, utilizzerà il diario degli alunni e/o il registro elettronico che, pertanto, va quotidianamente controllato dai genitori e vistato quando richiesto.

ART. 7

Per le visite guidate effettuate in orario antimeridiano la scuola richiederà un'unica autorizzazione alle famiglie. Per i viaggi e visite d'istruzione verrà richiesta l'autorizzazione di volta in volta.

Gli studenti che non partecipano sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

ART. 8

Dopo il suono della campanella di ingresso e nel corso delle lezioni, non è consentito ai Sig. Genitori e/o Tutori, di portare a scuola materiale scolastico accidentalmente dimenticato dai propri figli.

SANZIONI

- Se lo studente omette di presentare la giustificazione entro tre giorni dal rientro, la famiglia sarà tempestivamente contattata telefonicamente.
- Se lo studente omette di consegnare il certificato medico, nel caso richiesto, il giorno stesso del rientro può essere ammesso in classe, ma l'insegnante della prima ora di lezione farà giungere tempestiva comunicazione alla segreteria che provvederà a contattare la famiglia affinché sia regolarizzata la sua posizione.

Rispetto nei confronti delle persone

ART. 1

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei loro compagni lo stesso rispetto che desiderano per se stessi. Devono pertanto evitare insulti, parole scurrili, bestemmie.

ART.2

Gli allievi non devono manifestare atteggiamenti di intolleranza razziale o religiosa nonché qualsiasi atteggiamento che può essere fonte di emarginazione.

ART. 3

Gli studenti non devono ricorrere a manifestazioni di prepotenza, minacce, atti di violenza o soprusi.

SANZIONI

La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e dovrà prevedere i seguenti interventi o una combinazione degli stessi:

- a) richiamo scritto;
- b) nota disciplinare;
- c) presentazione di scuse verbali o scritte alla persona offesa;
- d) allontanamento dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni, commisurato alla

gravità dell'infrazione;

Rimane fermo il fatto che le disposizioni di legge stabiliscono la responsabilità civile dei genitori per danni a persone o cose causati dai propri figli e che gli atti che possono dar luogo a sanzioni di tipo penale e/o a provvedimenti di espulsione dalla scuola, saranno comunicati all'autorità giudiziaria competente.

Comportamento corretto

ART. 1

Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall'aula solo uno per volta previo permesso dell'insegnante e solo in casi di urgente necessità.

ART. 2

E' vietato disturbare lo svolgimento delle lezioni chiacchierando con i compagni, alzarsi dal proprio posto senza l'autorizzazione, interrompere in modo pretestuoso l'insegnante.

ART. 3

E' vietato tenere acceso il telefonino durante le ore di lezione:

- a) in aula
- b) negli spazi interni alla scuola

pertanto i telefoni verranno depositati in aula all'inizio della prima ora di lezione e ritirati all'uscita. La comunicazione tra le famiglie e i figli, **per urgenti o gravi motivi** è garantita, previa autorizzazione dell'insegnante presente in classe, mediante il telefono della scuola.

ART. 3 bis

Dall'art. 3 scaturisce che è vietato eseguire filmati in classe o negli spazi interni alla scuola e poi diffonderli nel web (violazione della legge sulla privacy).

ART. 4

Durante l'intervallo gli alunni potranno uscire dall'aula due per volta previo permesso dell'insegnante. Sarà cura dei collaboratori scolastici che non si rechino negli spazi non autorizzati. La ricreazione è parte integrante dell'attività educativa e pertanto è richiesto un comportamento corretto e il consumo di cibi e bevande idonei all'alimentazione dei ragazzi.

ART. 5

Durante il cambio dell'ora non è consentito agli alunni di uscire senza autorizzazione ed ognuno deve restare al proprio posto.

ART. 6

Durante gli spostamenti all'interno dell'istituto, per andare in palestra o nei laboratori, ciascuna classe, accompagnata dal docente, procederà in silenzio, in fila per due guidata dagli apri fila e chiudi fila in coda, seguendo l'itinerario prestabilito.

ART. 7

Gli studenti non devono sottrarsi deliberatamente agli impegni scolastici domestici specificamente assegnati.

ART. 8

Gli studenti devono presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato, con la divisa da ginnastica nei giorni in cui l'orario prevede l'insegnamento di educazione fisica. Gli alunni devono, inoltre, venire muniti del necessario abbigliamento di ricambio.

ART. 9

Gli alunni sono tenuti a osservare un comportamento rispettoso dei luoghi e delle persone anche durante le visite e i viaggi di istruzione.

SANZIONI

La violazione degli articoli:

- 1, 2, 3 b, 4, 5, 6 "richiamo scritto",
- 3 a "nota disciplinare" e conseguente sequestro del telefonino,
- 3 bis "sospensione da 1 a 5 giorni"
- 7,8 "comunicazione alla famiglia"
- 9 "sospensione da 1 a 5 giorni".

Rispetto delle norme di sicurezza

ART.1

E' fatto assoluto divieto, in qualsiasi, momento, di gettare oggetti, di sporgersi dalle finestre e dalle ringhiere delle scale.

ART. 2

Gli alunni devono evitare di correre, di compiere qualsiasi gesto che possa arrecare danno a se stessi o ad altri e assumere comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni. Non possono portare a scuola oggetti o materiali non previsti dalle attività didattiche. In particolare, nel periodo di carnevale è proibito portare "scherzi" e altri oggetti che possano arrecare danni o disturbino il clima scolastico.

ART.3

E' vietato confrontarsi in modo manesco con i propri compagni, le eventuali controversie si chiariscono civilmente a voce e con toni bassi, se necessario con l'intervento dei docenti.

ART. 4

È vietato utilizzare le vie di fuga per entrare o uscire dalla scuola o consentire a terzi di entrare.

ART. 5

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare strutture, macchinari, sussidi didattici in modo da non disattendere le relative norme di sicurezza.

Nota

Fermo restante il dovere di vigilanza del personale cui compete, la scuola declina ogni responsabilità per infortuni che colpiscano gli alunni nell'ambito delle attività scolastiche per inosservanza delle norme di comportamento (responsabilità genitoriale).

SANZIONI

La violazione degli articoli:

- **1, 2 "Richiamo scritto"** da parte di chiunque, all'interno della scuola, riveste un ruolo di autorità nei confronti degli studenti.
- **3, 4** "**Nota disciplinare**" sul RE e cartaceo nonché sul diario personale da controfirmare a cura del genitore
- 5 in questo caso la sanzione, commisurata alla gravità dell'infrazione, si può articolare su tre

livelli. 1° livello: richiamo scritto. 2° livello: "nota disciplinare". 3° livello: sospensione

da 1 a 15gg.

Utilizzo corretto di strutture, attrezzature, macchinari e sussidi didattici

ART. 1

E' vietato degradare le superfici interne ed esterne della struttura scolastica con scritte, graffiti, incisioni, impronte, orme, adesivi, versamento di liquidi, affissione di manifesti (non concordate con la direzione), ecc..

ART. 2

E' vietato degradare l'arredo (banchi, sedie, scrivanie, armadi, lavagne, PC, ecc.) con scritte, incisioni ecc. e utilizzi impropri.

ART.3

E' vietato esercitare atti di vandalismo su qualsiasi tipo di struttura e attrezzatura di cui la scuola dispone.

ART. 4

Non è permesso disattendere deliberatamente, o per negligenza, le procedure indicate dagli insegnanti per l'utilizzo delle strumentazioni dei laboratori o farne un uso improprio.

Art. 5

Non è permesso assumere comportamenti inadeguati all'ambiente scolastico che, anche involontariamente, possano essere fonte di danni a strutture, arredi o attrezzature. E' vietato rincorrersi, sedersi sui piani dei banchi delle aule, dei laboratori e dei corridoi.

ART. 6

E' vietato agli alunni recarsi al distributore automatico delle bevande fatto salvi casi eccezionali a discrezione del docente.

SANZIONI

In questo caso le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o al risarcimento dello stesso. La scuola si riserva di ricorrere ai mezzi che riterrà più idonei per individuare, nel caso si rendesse necessario, le specifiche responsabilità degli alunni.

Le violazioni dei precedenti articoli comportano:

- "Nota disciplinare" e ripristino delle condizioni iniziali con pulizia, tinteggio ecc. secondo modalità concordate con il personale scolastico. Nel caso di danni alla struttura muraria, risarcimento del costo di ripristino.
- 2. "Nota disciplinare" e ripristino delle condizioni iniziali con pulizia, ecc. secondo modalità concordate con il personale scolastico. Nel caso di danni irreversibile risarcimento del costo di sostituzione o di riparazione.
- 3. **Sospensione da 1 a 15 giorni** in relazione della gravità dell'azione. Prestazione di manodopera per il ripristino e risarcimento del costo dell'intervento. Denuncia all'autorità giudiziaria competente.

- 4. "Nota disciplinare". Nel caso di danno o rottura, risarcimento del costo di riparazione o sostituzione.
- 5. **Richiamo scritto** o **nota disciplinare** in funzione del comportamento inadeguato che ha causato il danno e risarcimento del costo di sostituzione o riparazione di quanto rotto o deteriorato.

Cura dell'ambiente scolastico

ART. 1

Gli alunni condividono la responsabilità di rendere l'ambiente scolastico e averne cura, eviteranno, pertanto, di scrivere sui banchi e sedie, sporcare le pareti,. Gli studenti sono tenuti a mantenere in ordine gli armadietti e la classe.

ART. 2

Gli studenti non devono gettare rifiuti per terra, anche negli spazi esterni alla scuola, ma utilizzeranno gli appositi cestini per la raccolta differenziata.

ART. 3

Non è consentito masticare gomme durante le lezioni in classe e nei laboratori. In casi eccezionali e previa autorizzazione da parte del docente ,è consentito consumare cibo e bevande durante le ore di lezione. Bisogna aver cura di non versare bevande e conservare la bottiglia dell'acqua nello zaino.

SANZIONI

Tutte le violazioni sopra citati verranno sanzionate con "richiamo scritto" e ripristino delle condizioni iniziali.

PROCEDURA E COMPETENZE PER L'EROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Richiami scritti

Qualunque operatore scolastico può richiamare uno studente che stia tenendo un comportamento inadeguato. Il "richiamo scritto" va scritto sul diario dello studente e deve essere controfirmato da un genitore entro il giorno successivo a quello dell'emanazione. Per verificare la puntuale comunicazione alla famiglia, contestualmente all'emanazione, deve essere riportata sul registro di classe una breve annotazione, come promemoria, che consenta all'insegnante della prima ora del giorno seguente di controllare la firma.

Il docente che emana la sanzione si farà carico di seguire la procedura sopra riportata e di darne comunicazione al coordinatore del consiglio della classe a cui lo studente appartiene, indipendentemente dal fatto che l'alunno sia o meno un proprio discente. Il coordinatore provvederà a tenere aggiornato il registro elettronico dei "richiami scritti".

Il personale ATA ne deve dare contestualmente comunicazione al coordinatore della classe a cui lo studente appartiene (o in sua assenza ad un docente della stessa) che provvederà agli adempimenti di cui sopra.

Se il "richiamo scritto" non è controfirmato da un genitore entro il terzo giorno dall'emanazione, il coordinatore della classe provvederà a sanzionare lo studente con una "nota disciplinare" di cui si darà comunicazione alla famiglia.

Al secondo richiamo scritto il coordinatore del consiglio di classe (in sua assenza, il Dirigente o un suo collaboratore) provvederà a riportare "una nota disciplinare" di cui si darà comunicazione alla famiglia.

Nota disciplinare

Questo tipo di sanzione può essere emanato da un insegnante anche se non appartenente al consiglio della classe in cui è inserito l'alunno o, su segnalazione del personale non docente, dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.

La "nota disciplinare" va scritta nell'apposito spazio del registro di classe, sul RE e sul diario personale, deve essere firmata dal docente che la emana o/e dal Dirigente.

La "nota disciplinare" è un provvedimento personale; non hanno pertanto alcun valore sanzionatorio note date genericamente a "tutta la classe".

Nel caso in cui si voglia far ricadere la sanzione sull'intero gruppo classe tutti i nomi degli alunni devono essere esplicitati sul registro di classe e sul RE nonché sul diario di ognuno.

Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni

Il provvedimento di sospensione può scattare in seguito:

- a) ad un'infrazione che, in base a quanto stabilito dal presente regolamento, preveda questo tipo di sanzione;
 - b) al raggiungimento della terza "nota disciplinare":

alla terza nota il consiglio di classe allargato alla componente genitoriale dell'alunno in questione, si riunisce in seduta straordinaria, su richiesta del coordinatore, per deliberare sull'eventuale allontanamento dalle lezioni dell'alunno (sospensione) per un periodo compreso fra 1 e 3 giorni in funzione delle motivazioni che hanno fatto scattare la sanzione con l'obbligo, da parte dell'alunno, di eseguire lavori di approfondimento sulla Costituzione italiana e i compiti assegnati nei giorni di allontanamento.

La famiglia dell'alunno è informata tramite segreteria, su comunicazione del coordinatore, della convocazione straordinaria del consiglio di classe.

In caso di sospensione, verrà notificato alla famiglia il provvedimento sanzionatorio completo della motivazione del consiglio che l'ha deliberato.

ORGANO DI GARANZIA

E' l'organo di garanzia degli studenti.

Esso dura in carica un anno ed è confermabile nei componenti. E' costituito da quattro membri anziché cinque perché nella scuola non c'è l'operatore tecnologico o psicopedagogico:

il Dirigente Scolastico;

un Docente eletto dal Collegio dei Docenti (in prima applicazione, dalla componente Docenti del Consiglio d'Istituto);

due genitori, eletti dalla componente Genitori del Consiglio d' Istituto.

Per ogni componente deve esserci un membro supplente.

L'organo di Garanzia formula la richiesta di nuova istituzione su fatti disciplinari già oggetto di discussione del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe.

L'Organo di Garanzia impugna la decisione presa dal primo grado su domanda dei Genitori dell'alunno interessato, o d'Ufficio.

Detta impugnazione deve essere adeguatamente motivata e presentata entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione allo studente.

Quale ultima possibilità di ricorso degli interessati il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Periferica decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni a questo regolamento e alla Legge.

Art.17

Il presente regolamento viene approvato in prima applicazione dal Consiglio d'Istituto.

Le modifiche a questo regolamento potranno essere apportate a maggioranza assoluta anche su proposta del Collegio dei Docenti e del Consiglio stesso.

Questa scuola curerà la diffusione delle norme del presente regolamento attraverso affissione all'albo, sul sito web e nelle singole classi.

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA PREMESSA

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola:

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali, impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

L'Istituto Comprensivo di Sezze-Bassiano per l' a. s. 2019/20 adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all'entrata e all'uscita degli alunni

CAPO I

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 3

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe e sul RE l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata come da modulistica tenuta dal collaboratore scolastico all'ingresso della scuola.

Art. 4

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare fino tre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone o cancello della scuola.

Art.5

Al fine di garantire il diritto allo studio, in assenza dei docenti in servizio, gli alunni coinvolti saranno suddivisi nelle restanti classi. Sono autorizzate entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni solo se accompagnati dai genitori o da persona delegata.

Art.6

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma agli alunni:

- 1. frequentanti le sezioni della SCUOLA INFANZIA e le classi della SCUOLA PRIMARIA
- 2. che si trovano in situazione di disabilità ed handicap.

Per Essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.

Art. 7

I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado, all'atto dell'iscrizione, potranno dichiarare che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni.

Art. 8

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Art. 9

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 10

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

Art. 11

Fattori individuali da considerare da parte dei docenti e genitori

Comportamento degli alunni

- AUTONOMIA PERSONALE capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale –
- ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI Adeguata capacità di attenzione e concentrazione affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite
- CARATTERISTICHE CARATTERIALI eccessiva vivacità aggressività- scarso senso del pericolo distrazione